

CAMERA DEI DEPUTATI N. 732

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **DI MUCCIO**

Disciplina del reato di angheria commesso dall'impiegato pubblico e dall'incaricato di pubblico servizio

Presentata il 21 giugno 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha l'obiettivo di rendere più corretto e civile il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione, nonché di salvaguardare gli interessi della collettività ed il rispetto dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione.

Quotidianamente assistiamo ad episodi inqualificabili nei quali l'impiegato o l'incaricato di un servizio pubblico tengono comportamenti sconvenienti ed inurbani verso i cittadini. Di fronte a queste situazioni, spesso genericamente definite « disfunzioni della pubblica amministrazione », i privati sono inermi; non hanno mezzi di legittima reazione perché tali comportamenti non sono sanzionati. Infatti potrebbero rientrare astrattamente nelle infrazioni disciplinari, che però sono raramente perseguite e, comunque, non hanno

funzionato da deterrente. Al contrario, è necessario ricondurre gli atteggiamenti scorretti dei pubblici impiegati, che assumono vere e proprie forme di vessazione e di sopruso, nell'ambito del diritto penale. Appare penalmente rilevante, e reca offesa al cittadino ed alla collettività nel suo insieme, l'arbitrio commesso dal pubblico dipendente o dall'incaricato di un pubblico servizio che si rivolge al cittadino con modi aggressivi e vessatori. Giustamente è punito il maltrattamento degli animali. A maggior ragione deve essere punito quello delle persone. Finora gli italiani stanno di fronte alle strutture pubbliche come sudditi, anziché come cittadini. Invece, dagli uffici e dai servizi pubblici dovrebbero essere trattati come clienti esigenti, non come utenti fastidiosi.

Occorre pertanto una sanzione istruttiva ed efficace, che costituisca l'anello

mancante nella scala di questo tipo di reati e mediante la quale vengano arginati e puniti i soprusi, le prepotenze, le vessazioni di impiegati inqualificabili che tanto hanno contribuito ad avvelenare i rapporti tra pubbliche amministrazioni ed amministratori. Questo nuovo reato serve a proteggere sia lo Stato in senso lato sia i cittadini, tutelando l'uno e gli altri dai comportamenti di impiegati inclini a servirsi dell'apparato pubblico, anziché servirlo.

Pertanto, la presente proposta di legge introduce un tipo di reato riconducibile alla categoria dei reati propri e prevede la pena dell'arresto per i comportamenti vessatori e per i soprusi degli impiegati pubblici. Parimenti, occorre ricordare che il moderno diritto penale esige certezza del diritto a garanzia dei principi di legalità e di tassatività e determinatezza delle fattispecie di reato. Vengono perciò dettati alcuni criteri interpretativi che circoscrivono l'ambito di applicazione della norma. A tale proposito ricordiamo che alcune sentenze della Cassazione hanno definito illegittimi gli atti degli impiegati pubblici quando sono compiuti con modalità offensive, sconvenienti, aggressive, vessatorie od inurbane (si veda, per esempio, Cassazione

penale, sezione VI, 27 ottobre 1980, n. 11030). La presente proposta di legge è composta di cinque articoli.

L'articolo 1 individua come destinatari della norma il pubblico dipendente o l'incaricato di un pubblico servizio che usino, nell'esercizio delle loro attività, modalità aggressive, offensive o vessatorie.

L'articolo 2 tutela il diritto del cittadino al conseguimento, senza che vengano frapposti indebiti ostacoli, del risultato amministrativo. Si tratta di una tutela avanzata e rafforzata dell'interesse protetto del cittadino che coincide con l'interesse della collettività al corretto funzionamento dei pubblici uffici o servizi.

Nell'articolo 3 è prevista la competenza del giudice di pace. Tuttavia, non essendo ancora attuata la legge istitutiva del predetto giudice, la giurisdizione è affidata al pretore.

Nell'articolo 4 è prevista l'applicazione della detenzione domiciliare.

Nell'articolo 5, infine, è prevista la perseguibilità del reato a querela di parte e, per accelerare il procedimento, una sentenza emessa entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della querela.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'impiegato pubblico o l'incaricato di un pubblico servizio che, nell'esercizio delle sue funzioni, usi modi offensivi, aggressivi o vessatori nei confronti del cittadino che utilizzi il servizio pubblico ovvero richieda, a tutela dei propri diritti o interessi, l'attività dell'ufficio pubblico, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto sino a trenta giorni e con l'ammenda d'importo pari al trattamento economico previsto per il suddetto periodo di arresto.

ART. 2.

1. La pena è aumentata fino ad un terzo se dal fatto di cui all'articolo 1 sia derivato al cittadino impedimento o ritardo del pubblico servizio ovvero del soddisfacimento del diritto o dell'interesse legittimo.

ART. 3.

1. Sino alla entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 35 della legge 21 novembre 1991, n. 374, per il reato di cui all'articolo 1 è competente il pretore.

ART. 4.

1. Ai soggetti responsabili del reato di cui all'articolo 1 si applica la detenzione domiciliare di cui all'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 13 della legge 10 ottobre 1986, n. 663.

ART. 5.

1. Il reato di cui all'articolo 1 è perseguibile a querela di parte. La sentenza è emessa entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della querela, sentite le parti e gli eventuali testimoni. Conclusa la deliberazione, il giudice redige e sottoscrive il dispositivo. Subito dopo è redatta una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la sentenza è fondata.